

**REGOLAMENTO DI INDIVIDUAZIONE DEGLI UFFICI COMPETENTI. DEI TERMINI
DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
(ART.2 – LEGGE 7.8.1990. N. 241)**

ARTICOLO 1

Ogni procedimento conseguente ad apposita istanza di cittadini o iniziato d'ufficio deve comunque concludersi con un provvedimento scritto debitamente motivato, anche se trattasi di provvedimento negativo . Nelle notifiche al destinatario dovranno essere obbligatoriamente indicati il termine e l'autorità a cui è possibile ricorrere.

ARTICOLO 2

Con il presente Regolamento viene determinato per ciascun tipo di provvedimento, il termine entro il quale esso dovrà concludersi.

Nell'ambito del presente Regolamento vengono inoltre individuati i dipendenti responsabili per ciascun tipo di procedimento, ad essi spettano i compiti di cui all'art.6 della Legge 241/90.

ARTICOLO 3

E' consentita nel procedimento amministrativo la partecipazione del cittadino alla formazione del provvedimento mediante la comunicazione dell'avvio del procedimento stesso agli interessati ed ai controinteressati.

Tali soggetti possono intervenire nel procedimento prendendo visione degli atti e presentando memorie e documenti.

E' prevista in tal caso la possibilità di pervenire ad un "accordo procedimentale" pattuendo il contenuto del provvedimento finale, salvo i diritti dei terzi e sempre tenendo presente l'interesse pubblico generale. Tali accordi vanno comunque stipulati per atto scritto , a pena di nullità.

"L'accordo procedimentale" è escluso nella formazione di atti amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione e di procedimenti tributari, per i quali si continuano ad applicare le norme vigenti in materia.

ARTICOLO 4

Nel perseguimento della semplificazione dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.17 della L.241/90 l'acquisizione di un parere obbligatorio emesso da un organo consultivo, diventa facoltativo se entro 90 gg. L'organo tenuto non vi abbia provveduto, con esclusione dei pareri in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

ARTICOLO 5

Qualora l'istante abbia già depositati presso la Pubblica Amministrazione i documenti richiesti attestanti fatti, stati e qualità può dichiararlo al responsabile del procedimento e questi ha l'obbligo di acquisirli d'ufficio. Sono invece accertati d'ufficio i fatti gli stati e le qualità che la stessa Amministrazione precedente o altra Pubblica Amministrazione è tenuta a certificare.

ARTICOLO 6

L'individuazione degli uffici competenti dei termini e del responsabile del procedimento amministrativo si sostanzia in conformità a quanto contenuto nella allegata tabella A.

Tutti i procedimenti non ricompresi nelle elencazioni allegate devono concludersi entro 30 giorni dall'inizio degli stessi.

I responsabili di ciascuna Unità Operativa hanno la possibilità di assegnare ad altro dipendente addetto alla stessa Unità la responsabilità del procedimento ai sensi del I comma dell'art.5 della L.241/90.

I termini di conclusione indicati per ciascun procedimento non sono comprensivi dei tempi di acquisizione della documentazione richiesta ad integrazione e degli eventuali pareri di organi esterni alla Amministrazione Comunale o di Commissioni o uffici interni alla Amministrazione. Qualora in particolare nel corso del procedimento risulti necessaria l'acquisizione di un parere di competenza della U.S.L. i termini della conclusione dello stesso sono sospesi dalla data della richiesta al momento di arrivo del parere stesso.

I termini a carico dei responsabili del procedimento sono considerati soddisfatti allorché prima della scadenza degli stessi le proposte di provvedimento risultino depositate agli atti degli organi deliberanti competenti o alla firma del Sindaco o Assessore delegato.

ARTICOLO 7

L'inizio del procedimento e la decorrenza del relativo termine di conclusione ha effetto solo dal ricevimento al protocollo di una istanza completa in ogni sua parte.

Ciascun ufficio al ricevimento di una istanza, qualora accerti l'inammissibilità o l'incompletezza della stessa, dovrà restituirla al richiedente, o chiedere le necessarie integrazioni entro il termine di 15 giorni dall'assunzione al protocollo della stessa.

ARTICOLO 8

I termini di conclusione dei procedimenti come elencati nell'allegata tabella sono suscettibili di revisione in funzione del livello di informatizzazione degli uffici, in costante perfezionamento. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in oggetto ed in particolare alla Legge 7.8.1990 n.241.

